

**COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO**  
**(PROVINCIA DI COSENZA)**

***“REGOLAMENTO COMUNALE  
PER FIDA PASCOLO”***

Approvato con Deliberazione  
di Consiglio Comunale n. 28 del 27.11.2019

## INDICE

Articolo 1.	Campo di applicazione	Pagina 3
Articolo 2.	Norma di esonero dalla Responsabilità Civile	Pagina 3
Articolo 3.	Esercizio del Pascolo-Durata e Condizioni	Pagina 3
Articolo 4.	Procedimento Concessorio-Documentazione	Pagina 4
Articolo 5.	Aree destinate al pascolo	Pagina 4
Articolo 6.	Modalità di Pascolamento e Obblighi	Pagina 5
Articolo 7.	Divieti	Pagina 5
Articolo 8.	Canoni	Pagina 6
Articolo 9.	Sanzioni	Pagina 7
Articolo 10.	Controlli	Pagina 7
Articolo 11.	Responsabile	Pagina 8
Articolo 12.	Norme di Rinvio	Pagina 8
Articolo 13.	Pubblicità-Entrata in Vigore	Pagina 8

**ARTICOLO 1**  
**(Campo di Applicazione)**

- 1.1 Il presente regolamento disciplina l'esercizio del pascolo nei demani comunali del Comune di San Pietro in Guarano con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo.

**ARTICOLO 2**  
**(Norma di Esonero dalla Responsabilità Civile)**

- 2.1 L'esercizio del pascolo, subordinato ad apposito provvedimento concessorio di cui al successivo articolo 3 comma 2, esonera il comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore del concessionario fidato, anche nel caso di morie di animali imputabili a malattie infettive, contratte nel fondo comunale fidato.

**ARTICOLO 3**  
**(Esercizio del Pascolo – Durata e Condizioni)**

- 3.1 il periodo di pascolo è stabilito dal 15 aprile al 30 novembre;
- 3.2 L'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante espressa concessione, di durata annuale e pluriennale, a condizione che persistano i requisiti soggettivi del concessionario;
- 3.3 Ai fini del rilascio della concessione costituiscono titoli:
- a) Essere residenti nel Comune di San Pietro in Guarano;
  - b) Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo Zootecnico con codice di identificazione aziendale rilasciato dall'ASL di competenza;
  - c) Non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
- 3.4 Per i non residenti che ne fanno richiesta, la concessione sarà rilasciata previo la verifica delle aree destinate a pascolo, qualora risultassero in esubero rispetto alla richiesta dei residenti;

**ARTICOLO 4**  
**(Procedimento Concessorio – Documentazione)**

- 4.1 le domande di concessione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate al comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, relativa all'anno successivo da concedersi, indicando i terreni interessati dal pascolo, nonché l'indicazione di eventuali terreni di proprietà e deve essere corredata da autocertificazione contenente il numero di capi di bestiame, specificando la consistenza dei capi dichiarati alle competenti autorità sanitarie e/o per i quali vengono percepiti contributi previste dalla normativa regionale o comunitaria in materia agro-zootecnica; il numero dei capi le generalità e la residenza dell'allevatore richiedente;
- 4.2 la entro il termine del 15 aprile questo Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate al pascolo possono sopportare, emette – qualora ne sussistono le condizioni – il relativo provvedimento concessorio;
- 4.3 I titolari della concessione per la fida pascolo devono presentare al responsabile del servizio comunale – prima dell'esercizio del pascolo – la seguente documentazione:
- a) Generalità e residenza del richiedente e se diverso dal richiedente l'addetto alla custodia dei capi;
  - b) Copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi fidati;
  - c) Un certificato del medico veterinario da cui si evince che i capi da arrivare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
  - d) La comunicazione agli organi addetti al controllo relativa al giorno e l'ora in cui si intende immettere al pascolo il bestiame e le località fuori dalle aree bandite in cui se ne possa fare facilmente il riscontro;
  - e) Resta inteso che le suddette autorizzazioni potranno essere in qualsiasi momento revocate o modificate qualora si verificano le condizioni previste per legge;

**ARTICOLO 5**  
**(Aree Destinate al Pascolo)**

5.1 Le aree destinate a pascolo sono state individuate nel Piano di Gestione ed Assesamento Forestale vigente. All'interno del territorio di Pianificazione sono ste individuate n. 7 comparti pascolivi, per un totale di ha 130.10.00 di pascolo;

5.2 Resta inteso che le suddette aree, annualmente, dietro delibere di Giunta Comunale, qualora si verificano le condizioni, potranno essere ampliate e/o ridotte, in assenza si intendono confermate le

aree del presente regolamento;

## **ARTICOLO 6**

### **(Modalità di Pascolamento e Obblighi)**

6.1 L' esercizio del pascolo sui demani comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

- a) Titolarità di apposita concessione da parte del Comune proprietario, artt. 3 e 4 del presente regolamento;
- b) Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell' affidatario;
- c) Non è consentito l' esercizio del pascolo senza la custodia. La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore a 16 anni;
- d) Ad ogni custode non possono essere affidati, nei boschi, più di 50 capi di bestiame grosso o più di 100 capi in bestiame minuto;
- e) Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificato e le matricole auricolari dovranno essere corrispondente a quelle depositate presso l' apposito ufficio Comunale;
- f) Divieto perentorio di immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello concesso;
- g) Divieto di fare uso di fuoco nelle aree in concessione;
- h) Obbligo di esercitare, per il periodo della fida, una attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
- i) Divieto di sbarrare, con sistemi fissi, le strade e i viottoli nei terreni in concessione a pascolo e realizzare nuovi sentieri;
- j) Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti Autorità, nel caso che, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;

## **ARTICOLO 7**

### **(Divieti)**

7.1 E fatto assoluto divieto di:

- a) Cedere a terzi la concessione di fida;
- b) Effettuare l' esercizio del pascolo per la specie caprina se non nei pascoli nudi o cespugliati;
- c) Effettuare l' esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stato di novellame e nelle aree percorse dal fuoco. In dette aree l' eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
- d) Effettuare l' esercizio del pascolo nei terreni pascolavi percorsi da fuoco per almeno 10 anni dalla verifica dell' evento (articolo 10 legge 353 del 21/11/2000);
- e) Effettuare l' esercizio del pascolo in tutte le circostanze lo stesso pregiudizievole della pubblica incolumità;
- f) Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consente di danneggiare piante e/o asportare prodotti;
- g) Asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- h) Da parte del personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, stame e legna;
- i) Costruire o allestire strutture ed opere di qualsiasi tipi su terreni comunali, nonché la sosta o il pascolamento di mandrie e greggi a distanze inferiori a metri 200 da insediamenti abitativi, turistici e sportivi.

## **ARTICOLO 8**

### **(Canoni)**

- 8.1 Il canone di fida pascolo dovrà essere corrisposto anticipatamente ai fini del rilascio della concessione in un'unica rata mediante versamento presso la tesoreria comunale;
- 8.2 Il canone di cui al precedente comma è indicato annualmente con delibera di giunta Comunale, approvazione ruolo "FIDA PASCOLO SU TERRENI COMUNALI".
- 8.3 . Resta inteso che il suddetto canone, previo delibera di Giunta Comunale, verrà annualmente determinato dal Comune, in assenza si intende confermato l' importo del presente regolamento;
- 8.4 I canoni unitari per la concessione di fida pascolo richiesta da allevatori non residenti nel comune di San Pietro in Guarano sono incrementati del 100%;

## **ARTICOLO 9**

### **(Sanzioni)**

- 9.1. Salvi i casi di responsabilità penale o civile è ferma restando l'autonoma podestà sanzionatoria degli organi dello Stato e della Regione, il Comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00 per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo per qualsiasi violazione al presente regolamento.
- 9.2 Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'autorità giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all' articolo 639 del c.p. o di altri reati.
- 9.3 . La violazione –anche cumulativa- degli artt. 6 e 7 reiterata per almeno tre volte nell'anno solare, comporta la decadenza della concessione e l'inibizione al nuovo rilascio per un periodo di tre anni, a decorre dall'accertamento dell'ultima violazione;
- 9.4 La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata, con delibera della Giunta Comunale ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatosi nei due anni precedenti;
- 9.5 Sono fatte salve le diverse sanzioni amministrative previste dalla norma nazionale e regionale in materia;

### **ARTICOLO 10**

#### **(Controlli)**

- 10.1 La vigilanza, il controllo e la polizia amministrativa in ordine all'osservanza delle norme del presente regolamento è esercitata dal Corpo di Polizia Municipale dal Corpo Forestale dello Stato, nonché dalle forze di Polizia;
- 10.2 Qualora gli organi di controllo avessero necessità di un apposito recinto per effettuare i dovuti controlli il fidatario entro due giorni dovrà realizzarlo a proprie spese, attenendosi ai vincoli che ricadono sul territorio e a seguito di autorizzazione da parte dell'Ente e successivamente rimuoverlo con il ripristino dello stato dei luoghi;

### **ARTICOLO 11**

#### **(Responsabile)**

- 11.1 L'ufficio del settore competente, tra gli altri adempimenti, provvede al rilascio delle autorizzazioni;

### **ARTICOLO 12**

#### **(Norme di Rinvio)**

- 12.1 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative Statali, Regionali, anche in natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente;

### **ARTICOLO 13**

#### **(Pubblicità-Entrata in Vigore)**

- 13.1 Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul Sito Istituzionale dell'Ente;
- 13.2 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;